CORSO PREPARATORIO AGLI ESAMI DI STATO ETICA E PRATICA PROFESSIONALE DELL'INGEGNERE

(ing. Massimino Cavallaro)

Salerno 03 Luglio 2018

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI – REQUISITI PROFESSIONALI

Art. 46. Dlgs 50/2016 (Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; (l'elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 - n.d.r.)

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195/2002; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007)

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

I raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), è l'istituto mediante il quale gli operatori per servizi di architettura e ingegneria (rientranti nelle fattispecie dall'articolo 46 del d.lgs. 50/2016) si associano ad altre imprese per incrementare i propri requisiti di qualificazione, in vista della partecipazione alla specifica gara.

L'articolo 48 del D.lgs 50/2016 definisce i requisiti dei RTP.

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 2 dicembre 2016, n.263
Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

(G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017)

Art. 1. Requisiti dei professionisti singoli o associati
1. In attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «codice dei contratti pubblici», di seguito codice, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Art. 2. Requisiti delle società di professionisti
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:

a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
   1. i soci;
   2. gli amministratori;
   3. i dipendenti;
   4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

Art. 3. Requisiti delle società di ingegneria
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Art. 4. Requisiti dei raggruppamenti temporanei
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

Art. 5. Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

I motivi per ricorrere all'istituto dell'RTP sono perché non si dispone in misura sufficiente dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d'appalto, oppure per motivi strategici (avere un partner specializzato in determinato settore oppure colleghi che operano nel territorio in cui si svolgerà il servizio etc…).

L'istituto dell'RTP consente anche ai soggetti di più piccole dimensioni la massima partecipazione alle procedure di gara e, nel contempo, garantisce alle Amministrazioni appaltanti la selezione della migliore offerta nei confronti di una platea più numerosa di concorrenti.

I raggruppamento temporaneo di professionisti, cumulando i requisiti dei singoli operatori economici riuniti, partecipano alla gara presentando un'unica offerta congiunta, con il conseguente obbligo, in caso di aggiudicazione, di eseguire congiuntamente le prestazioni oggetto dell'appalto.
Il raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) si costituisce mediante il conferimento, da parte dei c.d. mandanti, di un mandato collettivo speciale con rappresentanza in capo al c.d. mandataria (o capogruppo), in virtù del quale quest'ultima diviene l'interlocutrice principale nei confronti della stazione appaltante.
Il mandato di rappresentanza e' gratuito ed irrevocabile e non dà luogo ad una organizzazione comune tra le imprese associate, in quanto ciascuna mantiene la propria autonomia gestionale e fiscale.

COME SI COSTITUISCE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI RTP?
Il mandato viene conferito mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L' RTP può partecipare alla singola gara nelle seguenti forme:
costituito: il mandato è già stato conferito alla mandataria prima di partecipare alla gara; in tal caso l'offerta di gara deve essere sottoscritta dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti" (caso poco frequente);
costituendo: il mandato non è ancora stato conferito alla mandataria ma le singole imprese riunite dichiarano di impegnarsi a costituire il RTI in caso di aggiudicazione; in tal caso, poiché il mandato non risulta ancora conferito, l'offerta di gara deve essere sottoscritta da tutte le imprese riunite.
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI RTP: VERTICALE O ORIZZONTALE?
La disciplina del RTI è contenuta nell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti), che distingue due tipi di raggruppamento, orizzontale e verticale.
Il raggruppamento orizzontale si configura quando tutti gli operatori economici eseguono la medesima prestazione.
Il raggruppamento verticale si configura invece quando la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti eseguono le prestazioni secondarie.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI DEI SINGOLI PROFESSIONISTI 'PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA'

I singoli operatori economici riuniti, in fase di presentazione dell'offerta, sono tenute ad indicare le quote di partecipazione al RTI.
La necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascun operatore e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, pur non essendo imposta ex lege dal D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti), può essere richiesta dalla lex specialis cioè dal Bando di gara. Questa fattispecie risulta chiarita nella decisione del T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, sez. I, 20 febbraio 2017, n. 132. La sentenza dichiara la legittimità della clausola del Disciplinare che, in una procedura per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, ha richiesto ai concorrenti che partecipano in raggruppamento temporaneo di dimostrare il rispetto del cd. "principio di corrispondenza" tra requisiti di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dell'appalto.

Pur in assenza di un'espressa previsione in tal senso recata dall'art. 48 del d. lgs. n. 50/2016, il Collegio ha individuato la correttezza di tale prescrizione di gara in base a quanto già affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 27/2014, riferita al precedente art. 37 del d. lgs. n. 163/2006, secondo la quale negli appalti di servizi da affidarsi a raggruppamenti temporanei di imprese la necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, pur non essendo imposta ex lege, ben può essere richiesta dalla lex specialis, come accaduto nella fattispecie.
Inoltre la citata sentenza n.132 del T.A.R. Emilia – Romagna, Bologna, considera legittima anche l'ulteriore prescrizione del Disciplinare di gara che ha richiesto, sempre per i raggruppamenti temporanei, il possesso in capo alla mandataria della percentuale del 51% relativamente al fatturato specifico ivi indicato, alla propria percentuale di partecipazione al raggruppamento nonché alla quota parte delle attività oggetto di appalto che la stessa sarà chiamata ad eseguire. Il Tribunale considera tale onere, in quanto posto ad esclusivo carico della mandataria, non suscettibile di comprimere l'autonomia del raggruppamento di assumere la tipologia "orizzontale" o "verticale": infatti, rimane pienamente libera la facoltà del raggruppamento di scegliere quali e quanti mandanti coinvolgere e di come ripartire le proprie quote e la attività da svolgere, potendo fare ricorso al cd. avvalimento interno, espressamente ammesso dalle prescrizioni di gara coerentemente con l'art. 89 del d. lgs. n. 50/2016.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI RTP: IL GIOVANE PROFESSIONISTA

I raggruppamenti temporanei di professionisti, come previsto dall'articolo 4 del decreto MIT 2 dicembre 2016, n.263 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2017)),
devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione quale progettista.
Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.